Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 8 gennaio 1971** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Lunedì 14 dicembre 1970, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Angelo Arturo Rivera Garcia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Guatemala a Roma.

(12813)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1970, n. **1082.**

Assistenza dell'ENAOLI in favore degli orfani dei lavoratori anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1967, n. 1094.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' fatta salva l'assistenza fruita dai soggetti di cui all'articolo unico della legge 31 ottobre 1967, n. 1094, anteriormente all'entrata in vigore della stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 dicembre 1970, n. **1083.**

Estensione dei requisiti di ammissione all'esame nazionale di idoneità a primario e all'esame regionale di idoneità ad aiuto limitatamente agli esami di idoneità per il servizio di analisi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'anzianità di laurea e gli anni di servizio prestati, dopo il conseguimento della prima laurea, nei laboratori di analisi di ospedali o di istituti universitari, da parte di laureati in scienze biologiche, in chimica, in farmacia, in chimica-farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, che abbiano successivamente conseguito la laurea e l'abilitazione in medicina e chirurgia, debbono essere considerati validi per l'ammissione agli esami nazionali di idoneità a primario e all'esame regionale di idoneità ad aiuto del servizio di analisi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1084.**

Modificazioni alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, nonchè alla legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati e ne cessa immediatamente l'applicazione a tutti gli effetti.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale ».

Art. 2.

Le disposizioni contenute nei titoli III e IV della legge 10 febbraio 1953, n. 62 hanno valore transitorio sino al giorno dell'entrata in vigore degli statuti delle singole regioni.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

« L'attribuzione alle regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal 1° gennaio 1971 ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1970, n. **1085**.

Istituzione in Pechino (Repubblica popolare cinese) di un'Ambasciata e soppressione dell'Ambasciata in Nanchino (Cina).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Ambasciata in Nanchino (Cina) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita un'Ambasciata in Pechino (Repubblica popolare cinese).

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1970.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **1086**.

Modificazioni allo statuto della fondazione per l'istruzione agraria di Perugia.

N. 1086. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, vengono approvate e rese esecutive le modifiche agli articoli 1, 3, 5, 6, 7 e 13 dello statuto della fondazione per l'istruzione agraria di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 74. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1970, n. **1087**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ad acquistare un immobile.

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì viene autorizzata ad acquistare dal Consorzio agrario provinciale di Forlì l'immobile sito in Rimini, via Sigismondo n. 28, della superficie di mq. 814, al prezzo di L. 60.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 76. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

Visto l'art. 2 della legge 15 aprile 1965, n. 413, relativa alla rappresentanza degli artigiani nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775 che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota n. 16173 del 29 settembre 1970, con la quale l'avv. Aldo Bonomi rassegna le dimissioni da membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto in rappresentanza degli agricoltori;

Vista la nota n. 16256 del 30 settembre 1970, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana designa quale rappresentante degli agricoltori in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il dott. Luigi Micheli, in sostituzione dell'avv. Aldo Bonomi, dimissionario;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione nel senso richiesto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Luigi Micheli è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza degli agricoltori ed in sostituzione dell'avv. Aldo Bonomi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1970
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 348

(12977)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1970.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, che ha istituito l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1308/70 del Consiglio del 29 giugno 1970, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa;

Ritenuta la necessità di affidare alla predetta Azienda di Stato gli interventi di mercato previsti dalle norme comunitarie per il settore suddetto;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti d'intervento nel mercato previsti dai regolamenti delle Comunità economiche europee per il settore del lino e della canapa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1970

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1970
Registro n. 17 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 121

(117)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Monte S. Angelo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Foggia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Macchia e relative zone costiere nel comune di Monte S. Angelo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monte S. Angelo (Foggia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo, comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili aventi caratteristico aspetto di valore estetico tradizionale nonchè un quadro naturale di eccezionale bellezza, visibile dai tornanti della strada nazionale di delimitazione a monte, che formano naturali terrazzi di belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

La località « Macchia » e relative zone costiere, site nel territorio del comune di Monte S. Angelo (Foggia), hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tutta la predetta area è delimitata a sud dal mare Adriatico, al nord dal tenimento collinare e montano di Monte S. Angelo, ad est dalla rimanente zona costiera di Monte S. Angelo e ad ovest con la zona costiera di Mattinata.

Confini: linea che parte dal punto *A* in località Pezza dell'Abate sulla costa adriatica verso Torre del Monaco, contrada Tre Mariti e raggiunge il punto *B* della statale n. 89 Manfredonia-Monte S. Angelo al km. 160 + 500 circa, prosegue lungo la strada statale n. 89 fino a località Taverna e Madonna delle Grazie, prosegue lungo la stessa statale verso località Madonna della Libera al km. 156, prosegue sempre lungo la strada statale n. 89 fino a masseria Bassa tra il km. 154 e il km. 153, per risalire fino al punto *D* di confine con il comune di Mattinata e discendere lungo lo stesso confine fino al punto *E* situato sulla costa oltre la punta Puntarola.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Foggia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Monte S. Angelo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimeria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 settembre 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia

Addì ventinove del mese di marzo dell'anno 1968, previa diramazione degli inviti fatta dalla presidenza in data 20 marzo 1968, si è riunita presso il castello di Manfredonia la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia per prendere in esame i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) MONTE S. ANGELO: Vincolo panoramico del territorio comunale con particolare riguardo alla località Macchia e relative zone costiere;

(*Omissis*).

Il presidente, constatato che la proposta innanzi fatta ha raggiunto la maggioranza di voti, invita a procedere alla delimitazione della zona che viene così stabilita: zona compresa da una linea rossa che parte dal punto *A* in località Pezza dell'Abate sulla costa adriatica verso Torre del Monaco, contrada Tre Mariti e raggiunge il punto *B* della statale n. 89 Manfredonia-Monte S. Angelo al km. 160 + 500 circa, prosegue lungo la strada statale n. 89 fino a località Taverna e Madonna delle Grazie, prosegue lungo la stessa statale verso località Madonna della Libera al km. 156, prosegue sempre lungo la strada statale n. 89 fino a masseria Bassa tra il km. 154 e il km. 153, per risalire fino al punto *D* di confine con il comune di Mattinata e discendere lungo lo stesso confine fino al punto *E*, situato sulla costa oltre la punta Puntarola; il tutto delimitato dal tratto rosso scuro campito in rosso chiaro e delimitato a sud dal mare Adriatico e al nord dal tenimento collinare e montano di Monte S. Angelo, ad est dalla rimanente zona costiera di Monte S. Angelo verso Manfredonia e ad ovest con zona costiera di Mattinata.

(*Omissis*).

(12882)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Determinazione delle manifestazioni di sorte che possono essere autorizzate dalle intendenze di finanza durante l'anno 1971.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1971 da ciascuna intendenza;

Determina:

Le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1971, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicati:

Intendenze di finanze	Lotterie	Pesche o banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	15	5	—
Alessandria	10	90	5
Ancona	20	40	20
Aosta	5	8	1
Arezzo	5	25	20
Ascoli Piceno	50	10	20
Asti	25	80	—
Avellino	2	—	—
Bari	12	6	2
Belluno	15	35	25
Benevento	10	5	3
Bergamo	10	15	5
Bologna	24	200	12
Bolzano	8	12	—
Brescia	20	60	—
Brindisi	10	10	10
Cagliari	12	5	2
Caltanissetta	6	2	—
Campobasso	12	5	—
Caserta	6	2	—
Catania	10	5	—
Catanzaro	15	—	—
Chieti	15	5	5
Como	20	25	5
Cosenza	20	12	—
Cremona	5	100	3
Cuneo	15	70	—
Enna	3	3	3
Ferrara	65	10	40
Firenze	25	80	30
Foggia	5	—	—
Forlì	22	18	5
Frosinone	90	10	10
Genova	60	120	2
Gorizia	15	30	40
Grosseto	10	70	40
Imperia	5	12	—
Isernia	4	3	—
L'Aquila	50	5	3
La Spezia	35	65	5
Latina	65	10	45

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche o banchi di beneficenza	Tombole
Lecce	6	4	—
Livorno	5	10	10
Lucca	15	40	20
Macerata	35	25	25
Mantova	20	45	15
Massa Carrara	15	30	2
Matera	4	4	—
Messina	35	15	5
Milano	25	25	8
Modena	12	10	4
Napoli	8	2	—
Novara	15	160	6
Nuoro	10	12	—
Padova	10	80	15
Palermo	30	5	—
Parma	30	40	15
Pavia	20	130	4
Perugia	30	60	15
Pesaro	5	8	5
Pescara	20	10	12
Piacenza	5	60	8
Pisa	10	10	25
Pistoia	10	16	10
Pordenone	55	90	25
Potenza	5	5	5
Ragusa	12	10	4
Ravenna	6	22	10
Reggio Calabria	10	—	—
Reggio Emilia	25	60	10
Rieti	30	3	15
Roma	200	80	120
Rovigo	30	15	30
Salerno	10	5	—
Sassari	10	30	2
Savona	8	40	—
Siena	25	45	20
Siracusa	6	1	1
Sondrio	8	5	—
Taranto	3	2	—
Teramo	70	5	5
Terni	36	36	72
Torino	25	135	5
Trapani	—	8	—
Trento	25	240	2
Treviso	20	110	40
Trieste	8	10	8
Udine	60	220	70
Varese	30	60	20
Venezia	15	75	35
Vercelli	20	90	—
Verona	20	120	20
Vicenza	50	170	60
Viterbo	15	4	110

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro: PRETI

(12817)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Salone internazionale del giocattolo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Salone internazionale del giocattolo », che avrà luogo a Milano dal 31 gennaio al 7 febbraio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 dicembre 1970

(12829) p. *Il Ministro*: BRANDI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 12/168 del 6 luglio 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Parma ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada comunale del « Torrione » che congiunge la strada provinciale Val Toccana con la strada provinciale del Traversetolo, estesa di km. 1+020;

Visto il voto n. 1017 del 21 luglio 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale del « Torrione », dell'estesa di km. 1+020 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(13077)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 1925 del 14 giugno 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha deliberato di classificare provinciale la strada comunale « Cappuccini », che congiunge la strada provinciale Castel Cicala-Nola con la strada provinciale Nola-Casamarciano, dell'estesa di chilometri 0 + 800;

Visto il voto n. 1137 del 21 luglio 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Cappuccini » dell'estesa di chilometri 0+800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(13075)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1970.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 147 del 3 febbraio 1969, con la quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha proposto la classificazione tra le provinciali del tratto di strada consorziale « strada statale della Contessa-Caicambiucci » (facente parte della strada San Bartolomeo-Pianello di Cagli), dell'estesa di km. 7+300;

Visto il voto n. 1362 dell'8 settembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che il tratto di strada in parola può essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada « strada statale della Contessa-Caicambiucci », dell'estesa di Km. 7+300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(13081)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1970.

Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Stefanelli, sita in Galatina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 27 dicembre 1951 con il quale la ditta Stefanelli fu autorizzata a produrre preparati galenici, limitatamente alla produzione di polveri ed inflaconamento di olii medicinali ed acqua ossigenata nell'officina farmaceutica sita in Galatina (Lecce), via d'Enghien, 109;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 19 ottobre 1970 dal quale risulta che tale officina sopracitata non viene svolta alcuna attività, che le attrezzature sono state smantellate ed i locali destinati ad altri usi;

Ritenuto che, pertanto, non sussistono le condizioni in base alle quali fu concessa l'autorizzazione alla produzione farmaceutica citata nel prefato decreto;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1935, n. 1265 modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Stefanelli l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina sita in Galatina (Lecce), via d'Enghien, 109, concessa con il decreto A.C.I.S. del 27 dicembre 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Lecce è incaricato della notificazione ed esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(12914)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-leg-

ge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 dicembre 1970

(12892) p. *Il Ministro*: MAMMÌ

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1970.

Aumento della tolleranza ammessa per la capacità dei recipienti utilizzati per il condizionamento dello spirito puro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 30 dicembre 1952;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1954;

Ritenuta l'opportunità di modificare la percentuale della tolleranza in aumento, prevista dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1952, per la capacità dei recipienti destinati al condizionamento dello spirito puro, allo scopo di evitare scoppi accidentali dovuti all'incremento della pressione interna dei contenitori del prodotto, in rapporto alla temperatura ambiente;

Decreta:

Articolo unico

La tolleranza in aumento del cinque per cento ammessa, per la capacità dei recipienti, dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1952, è elevata, per i recipienti utilizzati per il condizionamento dello spirito puro, destinato alla minuta vendita, fino al limite massimo del dieci per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1970

(13083) *Il Ministro*: PRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale della profumeria e cosmesi - Cosmoprof », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale della profumeria e cosmesi-Cosmoprof », che avrà luogo a Bologna dal 28 aprile al 3 maggio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1970

(13037) p. *Il Ministro*: BRANDI

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù » e nella « V Mostra internazionale degli illustratori », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù » e nella « V Mostra internazionale degli illustratori », che avranno luogo a Bologna dal 1° al 4 aprile 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(13035)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Salone internazionale delle vacanze e del turismo », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Salone internazionale delle vacanze e del turismo », che avrà luogo a Torino dal 27 febbraio al 9 marzo 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(13032)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica », che avrà luogo a Vicenza dal 21 al 28 febbraio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(13034)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale della oreficeria, gioielleria ed argenteria », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria », che avrà luogo a Vicenza dal 24 al 31 gennaio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(13033)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone-Mercato dell'abbigliamento " Moda-Selezione „ », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone-Mercato dell'abbigliamento "Moda-Selezione" », che avrà luogo a Torino dal 23 al 26 aprile 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(13036)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Salone delle industrie lattiero-casearie », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Salone delle industrie lattiero-casearie », che avrà luogo a Parma dal 28 aprile al 2 maggio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(13031)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1970.

Integrazione del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 212, che ha sostituito l'art. 7 dello statuto dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1970, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la lettera n. 5625 del 19 ottobre 1970, con la quale l'amministrazione provinciale di Cremona ha designato i propri rappresentanti in seno al predetto Consiglio, nelle persone dei signori on. Gaetano Zanotti e p. a. Pompeo Fermi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'integrazione del consiglio stesso con i suddetti rappresentanti;

Decreta:

I signori on. Gaetano Zanotti e p. a. Pompeo Fermi sono nominati membri del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1970

Il Ministro: GAVA

(12985)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1970.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Profarmi prodotti farmaceutici Milano, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti A.C.I.S. n. 552 in data 22 aprile 1956 e n. 2424 del 10 ottobre 1958 con i quali la ditta Profarmi prodotti farmaceutici Milano fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Villa Mirabello, 5, specialità medicinali chimiche limitatamente alle preparazioni in fiale, sciroppi, polveri, compresse e supposte e specialità medicinali biologiche, purchè registrate;

Vista la lettera pervenuta in data 13 ottobre 1970 nella quale la ditta predetta dichiarava di rinunciare alle autorizzazioni alla produzione farmaceutica indicata nei sopracitati decreti;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Profarmi prodotti farmaceutici Milano, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina sita in Milano, via Villa Mirabello, 5, rilasciata con i decreti A.C.I.S. n. 552 del 22 aprile 1956 e n. 2424 del 10 ottobre 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato di provvedere alla notificazione ed all'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(12915)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Scafati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera di Scafati (Salerno), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera di Scafati (Salerno);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 27 luglio 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Scafati (Salerno), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 agosto 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12916)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Calzaturificio Zenith di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 19 ottobre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Zenith di Ferrara, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Zenith di Ferrara;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 19 ottobre 1970 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Calzaturificio Zenith di Ferrara, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13029)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Prezzo medio della birra ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata una volta tanto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 29 dicembre 1967, con il quale sono state emanate norme regolanti gli speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di entrate;

Ritenuta la necessità di dover modificare, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata, una volta tanto, il prezzo medio per ettolitro attualmente vigente per la birra di produzione nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il prezzo medio per ettolitro fissato con l'articolo unico del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 31 dicembre 1968, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata dovuta una volta tanto, in modo virtuale, sui quantitativi di birra di produzione nazionale, fabbricati e sottoposti ad imposta di fabbricazione, è elevato da L. 12.900 a L. 13.400.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1971.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro: PRETI

(155)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 12 dicembre 1968 dal candidato al concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova della carriera esecutiva degli uffici locali p. t., sig. Calabrò Giuseppe, nato ad Oliveri il 2 giugno 1926, avverso il giudizio negativo espresso dalla commissione esaminatrice sulla prova di dattilografia dallo stesso sostenuta.

(13045)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1970, registro n. 109 Pubblica istruzione, foglio n. 74, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 6 marzo 1967 dal prof. Verusio Orsilio avverso la decisione della commissione ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, che respinse il gravame dal professore medesimo prodotto contro il mancato conferimento d'incarico d'insegnamento.

(13046)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 111, foglio n. 396, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 6 maggio 1968 dalla signora Vulpes Angelina nata Soggiu, avverso la graduatoria del concorso ad un posto di bidella non di ruolo presso la scuola media di Alghero (Sassari).

(13047)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 112, foglio n. 2, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 13 luglio 1967 dal sig. Giuseppe Augello, per l'annullamento del provvedimento n. 554 in data 23 marzo 1967 con il quale il provveditore agli studi di Foggia, nell'accogliere parzialmente il ricorso gerarchico del sig. Saracino Luigi, ha rettificato la graduatoria del concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media di San Giovanni Rotondo.

(13048)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 112, foglio n. 1, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 20 giugno 1968 dalla signora Vignali Adua vedova Guerra, per l'annullamento della decisione n. 11587 in data 29 gennaio 1968 con la quale il provveditore agli studi di Forlì ha respinto il gravame gerarchico prodotto dalla stessa contro la graduatoria del concorso ad un posto di bidella non di ruolo presso la scuola media «S. Giovanni Bosco» di Rimini.

(13049)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1970, registro n. 110, foglio n. 178, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 3 agosto 1967 dalla prof.ssa Irene Bortoluzzi avverso il mancato riconoscimento da parte del provveditore agli studi di Verona del servizio bellico e della croce di guerra ai fini dell'anticipazione degli aumenti biennali.

(13052)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di zona del comune di Crescentino

Con decreto provveditoriale n. 17623/URB., in data 16 dicembre 1970, è stato approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano delle zone da destinarsi alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nel comune di Crescentino.

Il decreto di approvazione, unitamente agli atti di progetto, sarà depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Il sindaco curerà la notifica a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano, dell'eseguito deposito entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13056)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1970, il comune di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 461.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13105)

Autorizzazione al comune di Melito Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1970, il comune di Melito Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.596.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13106)

Autorizzazione al comune di Pramaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1970, il comune di Pramaggiore (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13107)

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Roma viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13108)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1970, il comune di Santeramo in Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 293.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13109)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1970, il comune di Strongoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.724.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13110)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1970, il comune di Terracina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13112)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna d'Alfaedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1970, il comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.197.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13111)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1970, il comune di Terlizzi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 516.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13113)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 7 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,30	623,25	623,22	623,20	623,30	623,30	623,27	623,20	623,30	623,25
Dollaro canadese	616,30	614,85	615,25	614,50	614,75	616,30	615,25	614,50	616,30	616 —
Franco svizzero	144,48	144,60	144,64	144,60	144,50	144,48	144,56	144,60	144.48	144,55
Corona danese	83,29	83,28	83,32	83,28	83,25	83,30	83,28	83,28	83,29	83,30
Corona norvegese	87,35	87.33	87,35	87,315	87,30	87,35	87,335	87,315	87,35	87,35
Corona svedese	120,76	120,68	120,70	120,68	120,60	120,76	120,69	120,68	120,76	120,75
Fiorino olandese	173,35	173,39	173,45	173,37	173,30	173,35	173,44	173,37	173,35	173,40
Franco belga	12,54	12,55	12,5525	12,5515	12,54	12,55	12,5515	12,5515	12,54	12,55
Franco francese	112,94	112,90	113 —	112,89	112,85	112,93	112,905	112,89	112,94	112,90
Lira sterlina	1492,85	1493,50	1492,60	1493,45	1493 —	1492,85	1493,55	1493,45	1492,85	1491,25
Marco germanico	171,13	171,07	171,12	171,08	171 —	171,15	171,10	171,08	171,13	171,06
Scellino austriaco	24,13	24,12	24,125	24,1130	24,14	24,13	24,115	24,1130	24,13	24,16
Escudo portoghese	21,84	21,80	21,86	21,84	21,80	21,85	21,85	21,84	21,84	21,82
Peseta spagnola	8,96	8,95	8,96	8,957	8,95	8,96	8,9575	8,957	8,96	8,96

Media dei titoli del 7 gennaio 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935	92,125
Redimibile 3,50 % 1934	98,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,75
» 5 % (Ricostruzione)	87,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	87 —
» 5 % (Città di Trieste)	87,125
» 5 % (Beni esteri)	85,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,275
» 5,50 % » » 1968-83	85,65
» 5,50 % » » 1969-84	89,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,825
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,60
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	92,60
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	92,25
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	92,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1971

Valuta	
Dollaro USA	623,235
Dollaro canadese	614,875
Franco svizzero	144,58
Corona danese	83,28
Corona norvegese	87,325
Corona svedese	120,685
Fiorino olandese	173,405
Franco belga	12,551
Franco francese	112,897
Lira sterlina	1493,50
Marco germanico	171,09
Scellino austriaco	24,114
Escudo portoghese	21,845
Peseta spagnola	8,957

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di vice referendario stenografo

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 18 dicembre 1970;

Visti gli articoli 2, 4, 22, 23, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a 3 posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario stenografo. Uno dei posti messi a concorso e riservato ai dipendenti della Camera che prendano parte al concorso, risultino idonei e conseguano un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dai vincitori e dagli idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti di laurea conseguita nelle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere o filosofia e magistero, che usino uno dei sistemi riconosciuti dallo Stato e ammessi nel pubblico insegnamento (Gabelsberger-Noë, Meschini, Cima, Mosciaro).

I candidati non devono aver superato i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà, comunque, anche ove trattasi di appartenenti ad amministrazioni dello Stato, superare i 40 anni. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 15 marzo 1971.

Entro l'anzidetta data gli aspiranti devono far pervenire al Segretario generale della Camera domanda in carta bollata da L. 500 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, dovranno dichiarare:

data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionali, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria;

la lingua o le lingue straniere conosciute nel caso in cui intendano partecipare alla prova orale facoltativa;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine indicato.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte ed orali. Le prove scritte consistono nello svolgimento di:

1) un tema di procedura parlamentare;

2) un tema di storia italiana contemporanea con particolare riguardo agli avvenimenti politico-parlamentari degli ultimi cento anni;

3) cinque prove tecniche consistenti in tre stenoscrizioni in aula durante le sedute dell'assemblea e due di dettato stenografico con immediata traduzione in chiaro.

Il tempo massimo per lo svolgimento dei temi di cui ai numeri 1) e 2) è di otto ore.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) procedura parlamentare;

2) storia parlamentare;

3) istituzione di diritto civile;

4) istituzioni di diritto pubblico.

Saranno ammessi a sostenere le prove orali i candidati che nelle prove scritte, culturali e tecniche, avranno conseguito la idoneità con un punteggio medio non inferiore ai 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione, prima che abbiano inizio le prove di esame, deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli presentati.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte, culturali e tecniche, ed alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere di essere sottoposti a prove di una o più lingue straniere indicate nella domanda fino ad un massimo di quattro.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nelle prove scritte e nelle prove orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli fino ad un massimo di 30 centesimi di punto, la conoscenza delle lingue fino ad un massimo di 20 centesimi di punto (0,05 massimo per ciascuna lingua); l'idoneità conseguita in precedenti concorsi per funzionario della Camera sarà valutata 50 centesimi di punto.

La somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il godimento a' termini delle disposizioni vigenti;

7) titoli di studio dichiarati nella domanda di ammissione;

8) eventuali altri titoli scolastici o professionali, ecc. dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6 compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due

mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norma per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINO

Allegato al D.P. 23 dicembre 1970 n. 1921

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 500

Al Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . . (provincia di . . .), via . . . n. . . . (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a tre (3) posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario stenografo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . .);

4) non ha riportato condanne penali; (oppure: ha riportato condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito presso . . . in data . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ai fini della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso del seguente titolo: . . .;

9) è provvisto del seguente documento di identità . . . n. . . .

Dichiara di voler sostenere l'esame facoltativo nelle seguenti lingue straniere

Firma . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni

(indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(13118)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a ventitre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349 relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile, alla data del 30 novembre 1961, può essere bandito un concorso per esame a ventitre posti di ingegnere in prova del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Vista la nota 26 ottobre 1970, n. 44119, di questo Ministero, con la quale è stato invitato il Ministero della pubblica istruzione a dare notizia che sono conferibili ai suddetti assistenti universitari, ventitre posti nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventitre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 849.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre che alla data del 31 luglio 1971 gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

b) siano assistenti ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e loro modificazioni ed integrazioni;

c) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

d) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti ordinari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate e fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, entro il termine perentorio del 31 marzo 1971.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

nome, cognome, data e luogo di nascita;

il possesso del diploma di ingegnere e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso della qualifica di assistente ordinario nonchè la cattedra e l'università di cui è assistente;

l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore dell'università presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto di bando.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati nel colloquio.

Per sostenere il colloquio il candidato dovrà essere munito di un valido documento ufficiale di riconoscimento.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento degli esami, con decreto ministeriale con cui

saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione ai posti a concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo del diploma comprovante l'aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

2) certificato medico su carta bollata, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato recante l'attestazione degli effettuati accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 887, deve essere rilasciata da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

3) certificato del rettore dell'università o dell'istituto superiore attestante l'effettivo e lodevole servizio prestato;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Potrà essere concesso un ulteriore termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e 202 del testo unico 1957, n. 3, già citato, nonchè l'assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 174.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Registro n. 23, foglio n. 220

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno) tombini, ponti, e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname.

Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione del fiume e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettronica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 2 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(13010)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il progetto di massima per un complesso residenziale nella zona universitaria « Nord Piovego » di Padova.

Vista la legge n. 641 del 28 luglio 1967: « Nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 »;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1969, n. 952;

Visto l'art. 39 della stessa legge, modificato dall'art. 9 della citata legge 22 dicembre 1969, n. 952, che per i progetti che comportino una spesa superiore a un miliardo, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, obbliga il pubblico concorso da espletarsi secondo le norme di bandi-tipo approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Art. 1.

L'Università degli studi di Padova bandisce un pubblico concorso fra ingegneri ed architetti, regolarmente iscritti agli albi professionali a cui non sia inibito l'esercizio della libera

professione in base alle vigenti norme, per il progetto di massima riguardante un complesso residenziale sulle aree destinate ad usi universitari a nord del Piovego.

Art. 2.

Dati e requisiti fondamentali del progetto

I dati e i requisiti fondamentali del progetto e le prescrizioni ed indicazioni sono contenuti nella apposita scheda tecnica allegata al presente bando.

Art. 3.

Allegati illustrativi del concorso

Sono inoltre forniti i seguenti allegati illustrativi del concorso:

a) carta topografica del comune di Padova con evidenziata la posizione dell'area;

b) Tav. 1: rilievo 1:1000 dell'area e schema viario;

c) Tav. 2: schema di utilizzazione edilizia dell'area e planivolumetria del finitimo centro direzionale;

d) Tav 3: quote altimetriche.

Il bando di concorso, la scheda tecnica e gli allegati illustrativi potranno essere inviati in plico raccomandato a carico del richiedente dietro semplice rimborso delle spese di L. 6000, indirizzando la richiesta all'ufficio tecnico sezione programmi edilizi, dell'Università di Padova.

Art. 4.

Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non sia espressamente stabilito nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti vigenti e in particolare alle norme per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 1950.

Art. 5.

Concorrenti in gruppo

Qualora il progetto venga redatto e presentato collettivamente da più concorrenti riuniti in gruppo, ciascuno di essi dovrà avere la qualifica ed i requisiti richiesti nel presente bando.

Uno dei concorrenti del gruppo dovrà ricevere dagli altri la delega a rappresentarli per trattare e definire qualsiasi rapporto o controversia con l'ente banditore del concorso per conto di tutti.

Ad ogni effetto del presente concorso il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.

Art. 6.

Identificazione dei concorrenti

Gli elaborati di progetto dovranno essere contrassegnati con un motto: i nomi, cognomi ed indirizzi dei concorrenti dovranno essere contenuti in una busta chiusa e sigillata, contraddistinta con lo stesso motto degli elaborati. Il motto sarà ripetuto su un foglio interno alla busta contenente le generalità dei concorrenti. Nella detta busta sarà pure contenuto il certificato o i certificati di iscrizione all'albo degli ordini di appartenenza, nonchè la delega nel caso di concorrenti in gruppo di cui all'articolo precedente.

Le sole buste dei vincitori saranno aperte dopo le decisioni della commissione giudicatrice.

Gli altri elaborati resteranno anonimi.

La partecipazione al concorso è vietata a tutti coloro, progettisti e consulenti, che hanno partecipato alla compilazione del bando e agli atti preparatori del concorso, nonchè ai consulenti e dipendenti dell'Ente banditore.

Art. 7.

Termine di recapito degli elaborati

Il recapito e la consegna degli elaborati, racchiusi in qualsiasi involucro sigillato e con il medesimo contrassegno esterno degli elaborati, dovrà effettuarsi al rettorato dell'Università di Padova, via 8 febbraio, non oltre le ore 18 del 120º (centoventesimo) giorno dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non sarà ammesso nessun ritardo nel recapito degli elaborati neppure nel caso di ritardi ferroviari, postali e di altre cause di forza maggiore.

I progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopraindicato non saranno presi in considerazione.

Il personale incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà regolare ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora della ricezione. I plichi inviati per posta dovranno essere spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8.

Elaborati richiesti

a) relazione illustrativa, con particolari riferimenti ai concetti ispiratori del progetto, alle sue caratteristiche tecniche e strutturali, agli impianti ed alle finiture previste; con giustificazione delle valutazioni economiche adottate, con indicazioni circa una esecuzione per lotti successivi, a cominciare dal primo come risulta dalla scheda tecnica;

b) disegni, riprodotti su carta eliografica, unificati su dimensioni normalizzate comprendenti:

una o più planimetrie di insieme su scala 1:500 con indicazione delle sistemazioni esterne e dei principali riferimenti altimerici;

le piante dei vari piani dell'edificio e delle coperture, con evidenziate le strutture principali con relative sezioni e prospetti di tutti i fronti, in scala 1:100, sufficientemente quotati;

fotografie (nel numero massimo di 3), di un modello dell'opera almeno in scala 1 200;

c) preventivo sommario di spesa, secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica, e le giustificazioni contenute nella relazione.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

I progetti saranno esaminati e giudicati da una commissione così costituita:

a) presidente, il rettore dell'Università di Padova, o un suo delegato;

b) provveditore alle opere pubbliche, o un suo delegato tecnico;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) il capo della sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche;

e) due rappresentanti dell'università del consiglio di amministrazione integrato di cui:

uno scelto fra i docenti universitari;

uno scelto fra i funzionari direttivi amministrativi;

f) due esperti rispettivamente, in scienza delle costruzioni e in impianti tecnologici, designati dal Ministero dei lavori pubblici;

g) un rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri, esperto in edilizia;

h) un rappresentante del consiglio nazionale degli architetti, esperto in edilizia;

i) il capo dell'ufficio tecnico del comune di Padova.

Un funzionario del ruolo amministrativo dell'Università di Padova designato dal rettore svolgerà mansioni di segretario senza diritto al voto.

Le deliberazioni della commissione saranno valide con la presenza di almeno due terzi dei membri componenti.

La relazione conclusiva della commissione esaminatrice resta depositata presso l'Università di Padova a disposizione del pubblico.

Art. 10.

Convenzione

Al progettista vincitore verrà affidato l'incarico della progettazione esecutiva dell'opera limitata inizialmente al primo lotto, in base ad apposita convenzione che regolerà i rapporti del vincitore medesimo con l'università.

I compensi, compresi quelli relativi al progetto di massima, verranno computati anche per la parte economica secondo il disciplinare tipo relativo alle opere di conto del Ministero dei lavori pubblici.

Ai progetti secondo e terzo classificati verrà corrisposto, a titolo di contributo nelle spese, la somma di L. 3.000.000 e di L. 1.500.000.

La commissione ha tuttavia la facoltà di formulare parzialmente la graduatoria o di non formularla affatto, qualora ritenga che nessun progetto sia idoneo ai fini del concorso. In tal caso verrà emanato un secondo bando.

Art. 11.

Restituzione dei progetti

Tutti i progetti, eccetto quello del vincitore, dovranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione sulla stampa dell'esito del concorso.

Art. 12.

Elaborati richiesti per il progetto esecutivo

All'atto del conferimento dell'incarico saranno precisate le prestazioni e le modalità richiesti per l'elaborazione del progetto esecutivo, il quale dovrà comprendere tutti gli elaborati necessari per la sua approvazione da parte dei superiori organi tecnici, tenendo presente i vari tempi di esecuzione.

Art. 13.

Presentazione progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati richiesti, dovrà essere presentato entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data del conferimento di incarico.

L'inosservanza di tale termine comporta la decadenza dall'incarico stesso.

Art. 14.

Esclusione concorso - Decadenza incarico

La presentazione di elaborati difformi, in numero e caratteristiche, dalle precedenti indicazioni sia nella fase del progetto di massima che nella fase del progetto esecutivo, comporta la esclusione dal concorso e la decadenza dall'incarico.

Art. 15.

Obblighi dei concorrenti

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando.

Art. 16.

Pubblicazione del bando

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, addì 2 dicembre 1970

Il rettore: OPOCHER

(13007)

Avviso di rettifica

Il bando dei concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 24 novembre 1970 è rettificato come segue:

a pag. 7850, seconda colonna, il concorso alla cattedra di « Filologia medioevale ed umanistica: Istituto universitario di Bergamo », indicato con il numero d'ordine 12, fra i concorsi per facoltà di lettere e filosofia, va inserito invece fra i concorsi per facoltà di lingue e letterature straniere, al secondo posto dopo il concorso 1. di « Lingua e letteratura tedesca: Università di Bari »;

a pag. 7850, seconda colonna, ultima riga, deve leggersi: « 27. Patologia ostetrica e ginecologica: Università Sassari »;

a pag. 7851, prima colonna, 22ª riga, deve leggersi: « 1. Chimica farmaceutica e tossicologica: Università Sassari ».

(12936)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso per la nomina ed ammissione alla scuola forestale di duecentocinquanta allievi guardie forestali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del predetto testo unico, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1970, registro n. 10 Corpo forestale Stato, foglio n. 37, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione alla scuola forestale di duecentocinquanta allievi guardie forestali;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 24 giugno 1970 citato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Benvenuti dott. Valerio, ispettore generale.

Membri:

Tavanti Tommasi dott. Luigi, ispettore generale;
Grifi dott. Carlo Maria, ispettore capo;
Bruno dott. Raffaele, ispettore capo;
Patacconi dott. Adolfo, ispettore capo.

Segretario:

Cannas dott. Giancarlo, consigliere di 1ª classe.

Con successivo decreto sarà provveduto all'impiego della spesa occorrente per il funzionamento della predetta commissione.

Roma, addì 1° dicembre 1970

Il Ministro: NATALI

(12979)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1970, registro n. 6 Sanità, foglio n. 396, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:

Quaranta dott. Alfonso, consigliere di Stato, presidente;

Covello prof. Mario, ordinario di chimica farmaceutica e tossicologica nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Napoli;

Romeo prof. Aurelio, ordinario di chimica farmaceutica applicata nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma;

Chiavarelli prof. Stefano, capo dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità;

Casinovi prof. Carlo, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca nella facoltà di magistero dell'Università degli studi di L'Aquila, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Mariani prof. Eugenio, ordinario di chimica industriale nella facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma;

Giuliano prof. Raffaele, ordinario di chimica farmaceutica e tossicologica nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma;

Monacelli prof. Riccardo, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il sig. Arnaldo Cannarsa, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 480.000 graverà sul cap. 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1970
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 372

(13087)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 1646 dell'8 luglio 1969 con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1968;

Vista la propria deliberazione n. 504 del 13 marzo 1970 concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale di Trento n. 446446 leg. del 17 novembre 1969 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visti l'art. 4 n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera:

di approvare la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1 Covelli Francesco . . .	punti	49,6883	su 100
2. Boccini Bernardino . . .	»	48,9202	»
3. Cerati Ezio	»	47,9776	»
4. Billi di Sandorno Rizzardo	»	47,9199	»
5. Camagna Giovanni	»	47,2379	»
6. Burattoni Gino	»	47,1223	»
7. Nardelli Valentino	»	44,1457	»
8. Schepis Domenico	»	41,7750	»
9. Ales Salvatore	»	41,5380	»
10. Piraneo Alfredo	»	41,2711	»
11. Monsagrati Torello	»	41,1356	»
12. Valsesia Carlo	»	40,5000	»
13. Leo Luigi	»	39,3235	»
14. Pancheri Luigi	»	36,1228	»

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 20 novembre 1970

Il presidente: GRIGOLLI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 1646 dell'8 luglio 1969 con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1968;

Vista la propria deliberazione n. 3243 del 20 novembre 1970 con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Preso atto della dichiarazione rilasciata dal dott. Valentino Nardelli in data 9 novembre 1970 con la quale rinuncia preventivamente alla condotta consorziale di S. Lorenzo in Banale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti l'art. 4 n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera:

di dichiarare vincitori delle condotte consorziali a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Covelli Francesco: Nomi;
2) Boccini Bernardino: Andalo;
3) Cerati Ezio: Cembra;
4) Billi di Sandorno Rizzardo: Canazei;
5) Camagna Giovanni: Sanzeno;
6) Burattoni Gino: Calliano;
7) Schepis Domenico: Canal S. Bovo;
8) Ales Salvatore: Pellizzano;
9) Piraneo Alfredo: S. Lorenzo in Banale;
10) Monsagrati Torello: Rumo

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 20 novembre 1970

Il presidente: GRIGOLLI

(13016)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1346/1.18 del 27 gennaio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1969;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la nota n. 300.VIII.248.II.20.C. in data 31 luglio 1970 del Ministero della sanità;

Viste le designazioni pervenute dall'ordine dei medici della provincia di Caserta e le segnalazioni dei comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963, modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del precitato concorso pubblico, è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Gallo dott. Gennaro, medico provinciale capo;

Costabile dott. Bonaventura, vice prefetto ispettore;

Repetto prof. Emanuele, primario chirurgo dell'ospedale generale di zona di Aversa;

Tritto prof. Corrado, primario medico dell'ospedale generale provinciale di Caserta;
Gravina dott. Nicola, medico condotto di Curti.

Segretario:

Petrella dott. Francesco, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame non potranno aver luogo se non trascorso almeno un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione ha sede presso l'ufficio del medico provinciale di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Caserta e dei comuni interessati.

Caserta, addì 18 dicembre 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

(12930)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18/8735/4 del 27 aprile 1970 con il quale veniva indetto concorso pubblico per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935 n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Livorno, dell'ordine dei medici di Livorno, nonchè dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice nelle premesse specificata, è costituita come segue:

Presidente:

Pellegrino dott. Ugo, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo del Ministero della sanità;
Vitocolonna dott. Gianfranco, direttore di sezione della prefettura di Livorno;
Tronchetti prof. Fabio, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Pisa;
Pardini prof. Icilio, primario ostetrico degli spedali riuniti di Livorno;
Niccolai dott. Rolando, medico condotto di Castagneto Carducci.

Segretario:

Nicoletti dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione ha la sua sede in Livorno ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio medico provinciale di Livorno, della prefettura di Livorno e dei comuni interessati.

Livorno, addì 3 dicembre 1970

Il medico provinciale: LONGO

(12901)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18/8735/4 del 27 aprile 1970 con il quale veniva indetto pubblico concorso, per il conferimento delle condotte mediche ed ostetriche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni della prefettura di Livorno, dell'ordine dei medici di Livorno nonchè dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Maialetti dott. Antonio, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

De Pas dott. Angelo, consigliere di 1ª classe della prefettura di Livorno;
Patrissi dott. Ezio, medico provinciale di 1ª classe;
Pardini prof. Icilio, primario di ostetricia e ginecologia degli spedali riuniti di Livorno;
Turchetti prof. Giovanni, primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Piombino;
Ottaviani Leontina, ostetrica condotta.

Segretario:

Nicoletti dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Livorno.

La commissione ha sede in Livorno ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Livorno, addì 3 dicembre 1970

Il medico provinciale: LONGO

(12900)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 4371 e n. 4372 in data 20 aprile 1970, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1967;

Viste le rinunzie delle ostetriche Leonzio Maria Pia e Laudato Assunta, rispettivamente alle condotte ostetriche di Oliveto Citra e Torraca;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria le ostetriche Leonzio Maria Pia e Laudato Assunta;

Considerato che le ostetriche Grisi Gervasia e Zarra Rosa, all'uopo interpellate, hanno dichiarato di accettare rispettivamente le condotte di Oliveto Citra e Torraca;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Grisi Gervasia: Oliveto Citra;
2) Zarra Rosa: Torraca.

I sindaci dei comuni di Oliveto Citra e Torraca sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 12 dicembre 1970

Il medico provinciale: GALLO

(12885)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 7182 dell'8 gennaio 1970 e n. 7182/2 del 6 marzo 1970, con i quali è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo:

Viste le proposte e le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bosa dott. Nicola, direttore di sezione della prefettura di Cosenza;

Caruso dott. Pasquale, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Vercillo prof. Luigi, primario medico dell'ospedale civile di Cosenza;

Brancadoro prof. Giustino, primario chirurgo dell'ospedale civile di Cosenza;

Lanza dott. Carlo, medico condotto di Cosenza.

Segretario:

Zicari dott. Bruno, funzionario direttivo amministrativo del Ministero della sanità.

La commissione inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Cosenza.

Il presente decreto verrà pubblicato inoltre sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 18 dicembre 1970

Il medico provinciale: DE PRISCO

(13059)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Codroipo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 691 del 4 febbraio 1970 con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Codroipo;

Ritenuto di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Preso atto delle designazioni e delle proposte in merito pervenute;

Visto l'art. 36 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, successivamente modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, successivamente modificato dall'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Codroipo, è così costituita:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Caputo dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vendramini prof. dott. Renzo, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova;

Fiaschi prof. dott. Enrico, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università degli studi di Padova;

Montagna dott. Alberto, medico provinciale capo, medico provinciale di Gorizia;

Tonello dott. Giovanni, ufficiale sanitario, capo dell'ufficio sanitario del comune di Sacile;

Nemec dott. Vasco, funzionario medico dell'Amministrazione della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Perissinotto dott. Lorenzo, funzionario dell'amministrazione della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Segretario:

Barca dott Bernardo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di igiene dell'Università degli studi di Padova non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà altresì pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio nonchè all'albo pretorio della prefettura di Udine ed all'albo pretorio del comune di Codroipo.

Udine, addì 16 dicembre 1970

Il medico provinciale: DE MARCO

(13015)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Taranto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6167 del 31 dicembre 1968 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario del consorzio fra i comuni di Montemesola (capoconsorzio) e Monteiasi;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto n. 1689/1884/2 del 12 giugno 1970;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Miccolis Leonardantonio	punti	61,74	su 120
2. Marchetti Luca	»	60,060	»
3. Alcaro Corrado	»	56,20	»
4. Barba Pasquale	»	48,975	»
5. Conte Angelo Giorgio	»	47,145	»
6. Calitri Vito	»	42 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, negli albi dell'ufficio del veterinario provinciale, della prefettura e dei comuni di Montemesola e Monteiasi.

Taranto, addì 19 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: GUARNA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6539, di pari data, con il quale e stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti nel concorso al posto di veterinario del consorzio fra i comuni di Montemesola (capoconsorzio) e Monteiasi vacante al 30 novembre 1968;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Miccolis Leonardantonio è dichiarato vincitore del posto di veterinario del consorzio fra i comuni di Montemesola (capoconsorzio) e Monteiasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto, negli albi dell'ufficio del veterinario provinciale, della prefettura e dei comuni di Montemesola e di Monteiasi.

Taranto, addì 19 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: GUARNA

(12981)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1484 dell'8 maggio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Mantova;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Riconosciuta la legittimità delle operazioni medesime;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso al posto di veterinario capo vacante nel comune di Mantova:

1. Morandi Luigi	punti	184,996	su 240
2. Rossini Enrico	»	164,423	»
3. Bellagamba Giorgio	»	157,062	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed all'albo pretorio della prefettura e del comune di Mantova.

Mantova, addì 18 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: GHILARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4033 in data 18 dicembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Mantova;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luigi Morandi è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di veterinario capo del comune di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e a quello pretorio della prefettura e del comune di Mantova.

Mantova, addì 18 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(13093)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1970, n. **325-801/Legisl.**

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso a posti di applicato aggiunto, di stenodattilografo e di dattilografo della carriera esecutiva del ruolo amministrativo.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 22 *dicembre* 1970)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2065-776/20-I.Pers. di data 4 settembre 1970;

Decreta

di emanare il seguente regolamento relativo al programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di applicato aggiunto della carriera esecutiva del ruolo amministrativo.

Art. 1.

L'esame consiste in due prove scritte e una prova orale.

Art. 2.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) componimento in italiano;

2) risoluzione di un problema di aritmetica elementare giusta programma della scuola media inferiore.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

a) materie delle prove scritte;

b) diritti e doveri dell'impiegato;

c) nozioni di storia e geografia nei limiti del programma della scuola media inferiore;

d) nozioni generali sull'ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige.

Le prove scritte non si intendono superate se i candidati non ottengano almeno la votazione media di 7/10, con un minimo di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengano la votazione di 6/10.

Art. 3.

Nei concorsi a posti di stenodattilografo le due prove scritte e la prova orale previste dal presente regolamento sono precedute da una prova pratica consistente nella dettatura di un brano burocratico o commerciale per la durata di quattro minuti alla velocità di settanta parole al minuto primo, e trascrizione a macchina dello stenoscritto entro i successivi trenta minuti, nonchè nella copiatura in velocità libera con un minimo di centottanta battute al minuto primo di un brano di circa duemila battute.

Art. 4.

Nei concorsi a posti di dattilografo, le predette prove scritte e la prova orale sono precedute da una prova pratica consistente nella copiatura in velocità libera, con un minimo di centottanta battute al minuto primo, di un brano di circa duemila battute.

La commissione stabilisce di volta in volta i criteri di valutazione della prova di stenografia e la stessa è considerata superata dai concorrenti che abbiano conseguito una votazione minima di 7/10.

La prova di dattilografia viene valutata con due punteggi distinti: uno relativo alla velocità, l'altro relativo alla percentuale di errori.

La votazione complessiva della prova è data dalla media aritmetica delle due votazioni.

Nei concorsi a posti di stenodattilografo sono ammessi alle prove scritte i candidati che hanno conseguito una votazione media di 7/10 fra la votazione complessiva di dattilografia e la votazione di stenografia.

Nei concorsi a posti di dattilografo sono ammessi alle prove scritte i concorrenti che abbiano raggiunto il minimo di centottanta battute al minuto primo previste dal presente regolamento stabilendo quindi che la votazione di 7/10 può essere conseguita solamente da quei candidati che abbiano raggiunto tale minimo di battute.

Art. 5.

Nei concorsi per i posti di stenodattilografo e dattilografo la commissione di cui all'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, è integrata rispettivamente da un insegnante di stenodattilografia o di dattilografia, limitatamente alle prove sopra citate.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1970
Registro n. 16, *foglio n.* 122

(13095)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1970, n. **326-802**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, per quanto riguarda il programma di esame per l'assunzione di personale temporaneo con mansioni di stenodattilografo o di dattilografo.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 22 *dicembre* 1970)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Viste le leggi provinciali 23 agosto 1963, n. 8 e 13 luglio 1968, n. 10;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2066 - 776/21-I.Pers. di data 4 settembre 1970;

Decreta

di emanare il seguente regolamento per l'assunzione di personale temporaneo con le mansioni di stenodattilografo o dattilografo.

Art. 1.

L'esame inteso ad accertare una sufficiente preparazione tecnica per le assunzioni di personale temporaneo con le mansioni di stenodattilografo e di dattilografo, avviene con le modalità previste per la prova pratica rispettivamente di stenodattilografia e di dattilografia di cui al regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, relativo al programma di esame per l'assunzione mediante concorso pubblico a posti di stenodattilografo e dattilografo della carriera esecutiva del ruolo amministrativo.

Art. 2.

La commissione esaminatrice dell'esame di cui all'art. 1 è composta da due funzionari della carriera direttiva della provincia e da un insegnante rispettivamente di stenografia e dattilografia o di ambedue le materie a seconda del personale che si intende assumere.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1970
Registro n. 16, *foglio n.* 121

(13096)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.